

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00051/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2022, proposto da Domitilla Di Mario, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, non costituita in giudizio;

nei confronti

Camilla Pirani, Corrado Cesaretti, Naila Hoxha, Francesco Mitarotonda, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.R. Rep. 1525/2021 prot. n. 80213 del 18/10/2021 recante "Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2021/2022";

- della comunicazione, priva di protocollo, di non accoglimento della domanda, trasmessa dall'Università resistente a mezzo e-mail in data 9 dicembre 2021, con

ammissibilità del passaggio al III anno del corso di laurea in odontoiatria, anno accademico, 2021/2022, previo eventuale scorrimento della relativa graduatoria, nel limite dei posti disponibili;

- ove occorra, del Manifesto Studi per l'a.a. 2021/2022 e relativi allegati;
- ove occorra, del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1° luglio 2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del CdLM in Odontoiatria dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, il Regolamento di Ateneo, il vigente Statuto di Ateneo nonché la graduatoria di merito della selezione nella parte in cui compare il nominativo della ricorrente alla posizione n. 17 unitamente ai successivi scorrimenti

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Odontoiatria dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.49, 55, 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio verso i restanti studenti che sopravanzano la ricorrente in graduatoria, autorizzando, come richiesto dalla medesima ricorrente, la notifica mediante pubblici proclami, secondo le seguenti modalità:

pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata, il testo integrale del ricorso, l'indicazione degli studenti destinatari della notifica, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi e la relativa posizione in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, obbligo per l'Amministrazione di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

pubblicazioni che dovranno avere luogo nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

in assenza di specifiche tariffe, versamento a carico della parte ricorrente in favore dell'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione medesima, dell'importo di € 30,00 (Trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

Reputato altresì di dover ammettere con riserva e in soprannumero la ricorrente al III anno del corso di laurea in odontoiatria, anno accademico 2021/2022, in

adesione all'orientamento del Tribunale (cfr. in ultimo TAR Abruzzo-Pescara, nn.33-41 del 2022, in particolare in tema di ricognizione dei posti disponibili e di fabbisogno);

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini indicati in motivazione.

Accoglie la domanda cautelare presentata dalla ricorrente e per l'effetto:

- a) ammette la stessa ricorrente, con riserva e in soprannumero, al III anno del corso di laurea in odontoiatria, anno accademico 2021/2022;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 marzo 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO